

In materia di tutela dell'ambiente: la Corte ribadisce la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela delle aree naturali.

Corte costituzionale, 3 marzo 2011, n. 70

Giudizio di legittimità costituzionale promosso in via principale dal Presidente del Consiglio dei Ministri avverso la legge della Regione Basilicata 29 gennaio 2010, n. 4, recante "Modifiche ed integrazioni alla L.R. 28 giugno 1994, n. 28, individuazione, classificazione, istituzione, tutela e gestione delle aree protette in Basilicata.

Norme impugnate e parametri di riferimento:

Il ricorrente ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge regionale su citata per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.

In particolare, l'art. 1 di tale legge ha inserito, all'art. 19 della legge regionale n. 28 del 1994, dopo il comma 8, il seguente comma 9: «Gli enti Parco regionali, i cui territori sono ricompresi nei Piani Paesistici di Area Vasta di cui alla L.R. n. 3 del 1990, nel rispetto delle finalità istitutive dei parchi, delle previsioni e dei vincoli stabiliti dalla legislazione vigente, possono approvare provvedimenti specifici fino all'approvazione del Piano del Parco per l'esercizio delle attività consentite, anche in deroga al precedente comma 3, mediante un apposito Regolamento Provvisorio del Parco approvato dal Consiglio Regionale, sentito il parere della Terza Commissione Consiliare Permanente competente in relazione alla congruità delle deroghe previste dal regolamento provvisorio rispetto alla legislazione vigente e previo parere del Comitato Scientifico per l'Ambiente di cui all'art. 11 della L.R. n. 28 del 1994 per gli aspetti ambientali».

Secondo il ricorrente, l'art. 1 della legge regionale n. 4 del 2010 sarebbe costituzionalmente illegittimo per violazione dell'art. 117, comma 2, lettera s), Cost., che riserva alla legislazione esclusiva statale la tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali. L'art. 22, comma 1, lettera d), della legge n. 394 del 1991 prescrive infatti per l'adozione dei regolamenti delle aree naturali protette regionali il rispetto dei principi di cui all'art. 11 della stessa legge, il quale nel comma 3 prevede che «il regolamento del Parco (...) è adottato dall'Ente parco» e che «nei parchi sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat».

L'art. 1 della legge regionale n. 4 del 2010, infatti, non solo attribuisce al Consiglio Regionale un potere regolamentare in materia di parchi, che invece la legge statale riserva alla competenza dell'Ente Parco, ma consente altresì di derogare ai divieti che l'art. 19, comma 3, della legge regionale n. 28 del 1994 stabilisce in conformità all'art. 11, comma 3, della legge quadro sulle aree protette n. 394 del 1991, così interferendo in un ambito, quello della tutela del patrimonio ambientale e paesaggistico, riservato in via esclusiva alla competenza legislativa dello Stato dall'art. 117, comma 2, lettera s), Cost.

Argomentazioni della Corte:

Il giudice costituzionale nell'affermare la fondatezza della questione sollevata richiama innanzitutto, la costante giurisprudenza costituzionale secondo cui la competenza in tema di tutela dell'ambiente appartiene in via esclusiva allo Stato, e non sono perciò ammesse iniziative delle

Regioni di regolamentare nel proprio ambito territoriale la materia (ex plurimis: sentenze n. 127 del 2010 e n. 314 del 2009) pur in assenza della relativa disciplina statale (sentenza n. 373 del 2010).

La legislazione statale – legge n. 394 del 1991 – stabilisce che «Il regolamento del parco disciplina l'esercizio delle attività consentite entro il territorio del parco ed è adottato dall'Ente parco» (art. 11, comma 1); e che «nei parchi sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat» (art. 11, comma 3), mentre il successivo art. 22 della stessa legge dispone che «Costituiscono principi fondamentali per la disciplina delle aree naturali protette regionali», fra gli altri, «d) l'adozione, secondo criteri stabiliti con legge regionale in conformità ai principi di cui all'articolo 11, di regolamenti delle aree protette».

In tale contesto normativo la Regione Basilicata ha inserito all'art. 19 della legge regionale n. 28 del 1994, dopo il comma 8, il seguente comma, così formulato: «Gli enti Parco regionali, i cui territori sono ricompresi nei Piani Paesistici di Area Vasta di cui alla L.R. n. 3 del 1990, nel rispetto delle finalità istitutive dei parchi, delle previsioni e dei vincoli stabiliti dalla legislazione vigente, possono approvare provvedimenti specifici fino all'approvazione del Piano del Parco per l'esercizio delle attività consentite, anche in deroga al precedente comma 3, mediante un apposito Regolamento Provvisorio del Parco approvato dal Consiglio Regionale, sentito il parere della Terza Commissione Consiliare Permanente competente in relazione alla congruità delle deroghe previste dal Regolamento Provvisorio rispetto alla legislazione vigente e previo parere del Comitato Scientifico per l'Ambiente di cui all'art. 11 della L.R. n. 28 del 1994 per gli aspetti ambientali».

Confrontando la normativa statale e quella regionale emerge che quest'ultima, nell'attribuire al Consiglio Regionale un potere regolamentare in materia di parchi, che la legge statale riserva alla competenza dell'Ente Parco, e nel consentire la deroga ai divieti che l'art. 19, comma 3, della legge regionale n. 28 del 1994, stabilisce in conformità all'art. 11, comma 3, della legge quadro n. 394 del 1991, incide sulla tutela del patrimonio ambientale e paesaggistico, riservato in via esclusiva alla competenza legislativa dello Stato dall'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. Pertanto, poiché la disposizione impugnata, concernendo la disciplina dei parchi naturali, interviene nella materia della tutela dell'ambiente, essa invade un ambito di competenza riservato in via esclusiva al legislatore statale.

Decisione della Corte:

La Corte dichiara l'illegittimità costituzionale non solo della norma impugnata, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, ma, ai sensi dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dell'intera legge della Regione Basilicata n. 4 del 2010, composta di due soli articoli e in cui il successivo articolo 2 disciplina solo l'entrata in vigore dell'art. 1, per illegittimità costituzionale conseguenziale.

Giurisprudenza richiamata:

- Sulla competenza legislativa statale in materia di tutela dell'ambiente: Corte cost. sentenze nn. 314 del 2009, 127 e 373 del 2010.